

DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO – DPH

SERVIZIO: IMPRENDITORIALITA'

UFFICIO: ACCESSO AL CREDITO



GIUNTA REGIONALE

L'Estensore
dott. **Massimiliano Anzellotti**

(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio
dott. **Massimiliano Anzellotti**

(firmato elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio
ing. **Nicola Commito**

(firmato digitalmente)

Il Direttore Regionale
Avv. **Germano De Sanctis**

(firmato digitalmente)

Il Componenti la Giunta
Mauro Febbo

(firmato digitalmente)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firmato digitalmente)

Il Segretario della Giunta

(firmato digitalmente)

Seduta in data Deliberazione N.

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal
Sig. Presidente

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. FEBBO Mauro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. FIORETTI Piero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. LIRIS Guido Quintino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI' Nicoletta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario

OGGETTO

Fusione per incorporazione semplificata ex art. 2505 del codice civile di Fi.R.A. S.p.A. unipersonale e Abruzzo Sviluppo S.p.A. Indirizzi Operativi.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 879 del 27/12/2018 avente ad oggetto “*Piano di razionalizzazione periodica delle partecipate pubbliche - art. 20 – D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”. *Partecipazioni societarie detenute al 31.12.2018*”;
- il Documento di Economia e Finanza Regionale proposto dalla Giunta con al DGR n. 784/C del 10/12/2019 ed approvato dal Consiglio Regionale d’Abruzzo nella seduta del 27/12/2019;
- la Delibera n. 177/2019/PRS del 23/12/2019 della Sezione Regionale di Controllo per l’Abruzzo della Corte dei Conti;

CONSIDERATO che l'art. 20 del citato D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette ed indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che:

- ai sensi del comma 2 del citato art. 20, le amministrazioni pubbliche sono tenute, nei casi di specie in esso specificati, ad adottare entro il 31 dicembre i suddetti piani di razionalizzazione, corredati da un'apposita relazione tecnica con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione;
- ai sensi del comma 4 del citato art. 20, nel caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del suddetto piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del Testo Unico sulle partecipazioni pubbliche, nonché alla sezione di controllo della Corte dei conti competente;

CONSIDERATO che con la richiamata DGR n. 879/2019 la Giunta Regionale ha, tra l'altro, deliberato di approvare *“gli allegati prospetti che vanno a costituire il piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2018 comprensivi delle relazioni sull'attuazione del Piano di razionalizzazione dell'anno precedente, prospetti redatti dalle Strutture Regionali competenti ratione materiae rispetto alle società partecipate come da allegato A, sulla base dei modelli forniti dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR” opportunamente adeguati all'annualità di riferimento, nonché sulla base degli indirizzi MEF [...]*;

RILEVATO che il richiamato Documento di Economia e Finanza Regionale 2020/2022, al paragrafo 3.1.5 *“Lo sviluppo delle imprese e la Private Equity”* prevede che: *“[...] la Finanziaria Regionale Abruzzese (FIRA) va rilanciata nel suo ruolo di agenzia di sviluppo, anche attraverso la fusione con Abruzzo Sviluppo [...]*”;

RILEVATO che nella richiamata Delibera n. 177/2019 la Sezione Regionale della Corte di Conti dopo avere sostenuto, in relazione alla gestione della società Fi.R.A. S.p.A. che *“non è emerso da parte di Regione Abruzzo un tempestivo ed effettivo esercizio dei poteri di controllo analogo, nonché l'implementazione di strumenti di controllo che consentano di monitorare anche i costi di struttura della società, al fine di valutare se gli stessi siano congrui o rendano opportune, a livello di più complessivo sistema regionale, l'adozione di misure di razionalizzazione, anche attraverso la fusione con altri organismi societari regionali, al fine di conseguire una riduzione dei predetti costi fissi.”* conclude l'attività di indagine affermando che *“Gli esiti dell'attività d'indagine sulla gestione condotta [...] appaiono rendere necessario, nel pieno rispetto dei principi dettati dal TUSP, l'adozione di adeguate misure volte allo strutturale riequilibrio della gestione finanziaria della società, ovvero ad una più generale razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, al fine di assicurare un più efficiente utilizzo delle risorse regionali [...]*”;

RITENUTO che, in relazione agli adempimenti previsti dal comma 2 dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, è necessario che la Regione Abruzzo, al fine di contenere i costi dell'azione amministrativa, di realizzare economie di scala e di razionalizzare le partecipazioni societarie regionali dia vita, per il tramite di un processo di fusione per incorporazione che coinvolga le due società partecipate Abruzzo Sviluppo S.p.A. e Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale, ad una nuova realtà societaria in grado di esercitare autentiche funzioni bancarie, con il fine ultimo di facilitare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese abruzzesi, ponendo in essere proficui rapporti di collaborazione tra la Regione ed il sistema bancario, soprattutto in considerazione della carenza di istituti di credito locali che in passato hanno ricoperto un ruolo centrale ed una garanzia per l'accesso al credito;

PRECISATO che tale processo di fusione debba essere posto in essere assicurando i livelli occupazionali preesistenti delle due società;

RILEVATA di conseguenza l'importanza rilevanza strategica per la Regione Abruzzo del progetto di fusione per incorporazione tra le società *in-house* Abruzzo Sviluppo S.p.A. e Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale, finalizzato alla creazione di un nuovo ed unico organismo Regionale in grado di svolgere attività significativamente funzionali per il sistema produttivo regionale e che in virtù di una maggiore sostenibilità economica/finanziaria derivante dalla fusione delle due società, possa, al contempo, riattivare la procedura di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e ss.mm.ii. (Testo Unico Bancario);

CONSIDERATO che:

- la Regione Abruzzo detiene il 100% delle azioni/quote sia della società Abruzzo Sviluppo S.p.A., sia della società Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale;
- trattandosi di società *in-house*, sia Abruzzo Sviluppo S.p.A. sia Fi.R.A. S.p.A. sono sottoposte al controllo analogo da parte della Regione Abruzzo, secondo le disposizioni previste dalla DGR n. 109 del 14/03/2017 recante *“Approvazione Disciplinare per il Controllo Analogo sulle società in house della Regione Abruzzo”*;
- la Regione Abruzzo svolge a tutti gli effetti il ruolo di *holding* delle società interessate dal progetto di fusione per incorporazione;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra considerato, di poter applicare in maniera estensiva il dettato dell'art. 2505 del codice civile all'operazione di fusione per incorporazione della società Abruzzo Sviluppo S.p.A. nella società Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale;

CONSIDERATO che, applicando in maniera estensiva, le disposizioni previste per la fattispecie della fusione semplificata, ex art. 2505 del codice civile, non trovano applicazione le disposizioni legislative di cui all'articolo 2501 *ter*, comma 1, nn. 3), 4) e 5) e agli articoli 2501 *quinquies* e *sexies*;

RITENUTO, di conseguenza, non necessario determinare il rapporto di cambio delle quote e l'eventuale conguaglio in denaro, le modalità di assegnazione delle quote dell'incorporante e la data dalla quale le quote partecipano agli utili;

RITENUTO inoltre che non debbano essere predisposte le relazioni agli organi amministrativi, di cui all'art. 2501 *quinquies*, nelle quali devono essere indicati, tra l'altro, i criteri di determinazione del rapporto di cambio e la relazione degli esperti di cui all'art. 2501 *sexies* per la valutazione della congruità dello stesso rapporto;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della l.r. 12 agosto 2005, n. 27, come sostituito dall'art. 1 della Legge Regionale 9 novembre 2009, n. 25, occorre procedere alla nomina dei nuovi consigli di amministrazione cui viene affidato il compito di dare attuazione alle fasi di fusione come previsto nel presente provvedimento;

RITENUTO, altresì, di assicurare tempi certi al processo di fusione al fine di assicurare la tempestiva attivazione del nuovo organismo societario e la razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalla Regione Abruzzo come prescritto dalla Corte dei Conti nella richiamata Delibera n. 177/2019;

RITENUTO di definire i seguenti indirizzi operativi per l'attuazione del succitato progetto di fusione per incorporazione:

1. Fase prodromica:
 - a) approvazione da parte delle società Abruzzo Sviluppo S.p.A. e Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale dei rispettivi bilanci di esercizio 2019 entro i termini stabiliti dal codice civile;

- b) nomina dei nuovi Consigli di Amministrazione cui viene affidato il compito di redigere e, successivamente, di approvare il progetto di fusione;
2. Fase preliminare: redazione del progetto di fusione per incorporazione e relativa approvazione da parte dei Consigli di Amministrazione delle due società;
3. Fase deliberativa: convocazione dell'assemblea straordinaria di ciascuna delle società interessate per l'approvazione del progetto di fusione e dello statuto del nuovo organismo societario, e successivo deposito presso la CCIAA competente;
4. Fase delle opposizioni: decorrenza dei termini di legge al fine di consentire l'eventuale esercizio del diritto di opposizione da parte dei creditori sociali;
5. Fase risolutiva: risoluzione delle eventuali opposizioni esercitate nei termini di legge;
6. Fase Legislativa: predisposizione ed approvazione di un apposito atto di legge che, a seguito delle deliberazioni delle assemblee straordinarie delle due società, sancisca la nascita del nuovo organismo societario a seguito del progetto di fusione;
7. Fase attuativa: decorso inutilmente il termine previsto per l'esercizio del diritto di opposizione ovvero successivamente alla risoluzione delle opposizioni eccepite, viene data attuazione al progetto di fusione con la sottoscrizione dell'atto notarile di fusione per incorporazione e successivo deposito presso la CCIAA competente;

RITENUTO di stabilire che tutte le suddette fasi debbano essere concluse entro il termine massimo di un anno dalla nomina dei nuovi Consigli di Amministrazione e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2021;

DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce decisione politico-amministrativa;

VISTA la relazione allegata alla presente deliberazione in parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DATO ATTO dopo puntuale istruttoria da parte della struttura proponente, della regolarità tecnica ed amministrativa, nonché della legittimità della presente proposta di deliberazione attestata con le firme in calce allo stesso, ai sensi degli articoli 23 e 24 della L.R. n. 77/1999 e s.m.i.;

SENTITO l'Assessore competente per materia in qualità di relatore;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di **approvare** in considerazione dell'importanza strategica, per la Regione Abruzzo, del progetto di fusione per incorporazione delle società *in-house* partecipate Abruzzo Sviluppo S.p.A. e Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale, i seguenti indirizzi operativi per l'attuazione del suddetto progetto di fusione per incorporazione:
 1. Fase prodromica:
 - a) approvazione da parte delle società Abruzzo Sviluppo S.p.A. e Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale dei rispettivi bilanci di esercizio 2019 entro i termini stabiliti dal codice civile;
 - b) nomina dei nuovi Consigli di Amministrazione cui viene affidato il compito di redigere e successivamente approvare il progetto di fusione;
 2. Fase preliminare: redazione del progetto di fusione per incorporazione e relativa approvazione da parte dei Consigli di Amministrazione delle due società;

3. Fase deliberativa: convocazione dell'assemblea straordinaria di ciascuna delle società interessate per l'approvazione del progetto di fusione e dello statuto del nuovo organismo societario, e successivo deposito presso la CCIAA competente;
4. Fase delle opposizioni: decorrenza dei termini di legge al fine di consentire l'eventuale esercizio del diritto di opposizione da parte dei creditori sociali;
5. Fase risolutiva: risoluzione delle eventuali opposizioni esercitate nei termini di legge;
6. Fase Legislativa: predisposizione ed approvazione di un apposito atto di legge che, a seguito delle deliberazioni delle assemblee straordinarie delle due società, sancisca la nascita del nuovo organismo societario a seguito del progetto di fusione;
7. Fase attuativa: decorso inutilmente il termine previsto per l'esercizio del diritto di opposizione ovvero successivamente alla risoluzione delle opposizioni eccepite, viene data attuazione al progetto di fusione con la sottoscrizione dell'atto notarile di fusione per incorporazione e successivo deposito presso la CCIAA competente;

- di **stabilire** che tutte le suddette fasi debbano essere concluse entro il termine massimo di un anno dalla nomina dei nuovi Consigli di Amministrazione e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2021;
- di **dare atto** che il processo di fusione deve essere posto in essere assicurando i livelli occupazionali preesistenti delle due società;
- di **incaricare** il Dipartimento Lavoro – Sociale (DPG) ed il Dipartimento dello Sviluppo Economico-Turismo (DPH) per la predisposizione, entro i termini di legge, dell'atto prescritto dall'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii. con esclusivo riferimento alla materia del presente provvedimento;
- di **dare mandato** al Dipartimento dello Sviluppo Economico-Turismo (DPH) di svolgere la funzione di coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione del presente provvedimento;
- di **dare atto** che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- di **trasmettere** il presente provvedimento ai Consigli di Amministrazione delle società Abruzzo Sviluppo S.p.A. e Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale;
- di **pubblicare** la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico e sul sito Internet della Regione Abruzzo.